FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 144 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Mattia ZANINI, e della società ASD ARIS SAN POLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Mattia ZANINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aris San Polo Calcio, in violazione:
 a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 100, comma 8, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Laurino Roberto, in data 16.6.2026 ed in data 27.6.2026, inviasse due messaggi al calciatore sig. S.M., all'epoca dei fatti tesserato per la Atlas Football Accademy Sagrado A.S.D., al fine di convincerlo a tesserarsi nella stagione sportiva 2026 – 2027 per la A.S.D. Aris San Paolo Calcio invitando lo stesso ad un incontro fissato per il giorno 29.6.2026 e prospettandogli un miglioramento della situazione tecnica personale consistente nell'opportunità di essere impiegato continuativamente nell'ambito della squadra militante nel campionato Under 17;
 b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025-2026, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che nel corso delle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026 il sig. Laurini Roberto svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre società dallo stesso rappresentata militanti nel campionato Under 15 e nel campionato Juniores, in assenza dell'abilitazione prevista dall'art. 39 del Settore Tecnico;
 c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025-2026 per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel campionato Under 15 e nel campionato Juniores ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
 d) degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10, commi 7 e 8, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso omesso di comunicare alla Commissione per le Politiche di Safeguarding la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società dallo stesso rappresentata, nonché per avere lo stesso omesso di comunicare alla Commissione per le Politiche di Safeguarding l'avvenuta predisposizione e adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione in conformità alle linee guida pubblicate con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31.8.2023;

ASD ARIS SAN POLO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sig.ri Laurini Roberto e Zanini Mattia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mattia ZANINI,
 - Società ASD ARIS SAN POLO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mattia Zanini;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mattia ZANINI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ARIS SAN POLO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò